

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2298 del 09/05/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RN01A0036/07RN01 COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA DITTA BOLOGNA ROBERTO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2392 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PROC. RN01A0036/07RN01
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA DITTA BOLOGNA ROBERTO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano Regionale di Tutela della Acque (PTA), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO CHE:

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 18477 del 10/11/2005 è stato concesso al Sig. Bologna Guerrino di derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, nel Comune di Bellaria-Igea Marina, nella quantità massima pari a m³/annui 180 per uso “irrigazione agricola” a servizio di un terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 23 particella 294, proc. RN01A0036 ;
- che in data 02/10/2007 il Sig. Bologna Guerrino ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta, registrata al protocollo regionale PG.07.253535, richiedendo un prelievo di 607,50 m³/annui ;
- che in data 16/09/2016 il Sig. Bologna Roberto ha presentato domanda di cambio di titolarità della concessione, protocollo PGRN/2016/6925, in quanto subentrato al padre nella conduzione del fondo rustico;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo delle domande da cui si evince che:

- a) il prelievo avviene mediante un impianto tipo wellpoint costituito da tre sonde (foglio n. 23 mappale 294) infisse fino alla profondità di mt. 6 dal piano di campagna ed equipaggiato con elettropompa di potenza pari a 1 Kw con portata di massima di 1 l/s per un prelievo massimo annuo pari a 608 m³;
- b) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo PGRN.2017.29 in data 27/02/2017 con la quale l’Autorità di Bacino Marecchia-Conca esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica sotterranea per complessivi m³ 608 all'anno;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree S.I.C. e Z.P.S. disciplinate dalla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

- per le caratteristiche sopra descritte il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base al comma 1 dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i. , all'uso "irriguo";

VALUTATA:

- ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

DATO ATTO CHE:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 359 del 30/11/2016 senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto e di cambio di titolarità, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti ;

ACCERTATO CHE IL SIG. BOLOGNA ROBERTO:

- ha provveduto al versamento della somma di € 98,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con R.D. n. 1285/1920 e della D.G.R. n. 65 del 02.02.2015;
- è in regola con il pagamento dei canoni pregressi e fino all'anno 2017 compreso e che il canone è fissato in € 12,00 ogni 3000 m³, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1792/2016;
- ha provveduto in data 14/04/2017 al versamento della somma di € 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di € 51,65, già versati in data 19/09/2007 ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e art. 8 della L.R. n. 2/2015 dal padre Guerrino il quale dichiara di rinunciarvi a favore del figlio Roberto, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

STABILITO che il canone annuale per l'uso IRRIGAZIONE AGRICOLA, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato per l'anno 2017 in € 12 per volumi inferiori ai 3000 m³/anno;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assentire al Sig. BOLOGNA ROBERTO, codice fiscale BLGRRT67A24H294E e residente in Bellaria-Igea Marina, il rinnovo della concessione rilasciata con provvedimento n. 18477 del 10/11/2005, **procedimento RN01A0036/07RN01**, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee nel Comune di Bellaria-Igea Marina mediante un impianto tipo wellpoint costituito da tre sonde infisse fino alla profondità di mt. 6 dal piano di campagna ed equipaggiato con elettropompa di potenza pari a 1 Kw con portata di massima di 1 l/s per un prelievo massimo annuo pari a 608 m³ per uso "irrigazione agricola" a servizio di un terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 23 particella 294;
2. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006 nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, fino alla data del **31.12.2021**, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 e per gli anni successivi in € 12,00, dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2021, pari complessivamente a € 51,55, sono stati versati in un'unica soluzione in data 14/04/2017, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è già stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
9. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente provvedimento;

10. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale/copia conforme al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato
Originale firmato digitalmente

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, rilasciata al Sig. Bologna Roberto, codice fiscale BLGRRT67A24H294E, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso IRRIGUO in Via Bixio del Comune di Bellaria-Igea-Marina - **Procedimento n. RN01A0036/07RN01.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un impianto tipo wellpoint costituito da tre sonde infisse fino alla profondità di mt. 6 dal piano di campagna già installato su terreno distinto nel NCT Comune di Bellaria-Igea Marina al fg. n. 23, mapp. n. 294

- portata della pompa massima l/s 1 e media di esercizio l/s 0,75;
- potenza della motopompa Kw 1;
- volume annuo complessivo prelevato paria a m³ 608;
- coordinate geografiche UTM*32: X= 779365 Y= 891525;

La risorsa derivata sarà utilizzata per per irrigare circa ha 0,70 di terreno coltivato a ortaggi.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 1;**
- **volume annuo complessivo prelevato m³ 608.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dell'impianto di prelievo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. L'impianto non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso dell'impianto entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n.

41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, e quindi entro il 31/12/2021.

Nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.